



Il Ministro della transizione ecologica

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO l'articolo 242-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 52 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il cui comma 3 prevede che "Per gli interventi e le opere individuate al comma 1, nonché per quelle di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le regioni per le restanti aree, provvedono all'individuazione delle categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell'Autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, e, qualora necessaria, definiscono i criteri e le procedure per la predetta valutazione nonché le modalità di controllo";

VISTA la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la legge 9 dicembre 1998, n. 426, in particolare l'articolo 1 (Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati);

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

VISTA la legge 11 novembre 2011, n. 180;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120;

VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 1° marzo 2019, n. 46”;

VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 settembre 2001, n. 468, recante il “Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati”, come integrato e modificato dal decreto 28 novembre 2006, n. 308;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota del, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA
il seguente regolamento

Capo I
(Disposizioni generali)

Articolo 1
(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale il presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 242-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al capo II individua le categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte del Ministero della transizione ecologica e, al capo III, definisce i criteri e le procedure per effettuare la predetta valutazione, laddove prevista.

Articolo 2
(Classificazione degli interventi e delle opere)

1. Ai fini del presente regolamento si distinguono tre tipologie di interventi e opere:
- a) interventi e opere che per loro natura non interferiscono con le matrici ambientali, che possono essere realizzati liberamente senza alcun onere o titolo abilitativo, disciplinati dall'articolo 4;
 - b) interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata, disciplinati dall'articolo 5;
 - c) interventi e opere che possono essere realizzati, in presenza di attività di messa in sicurezza operativa, mediante comunicazione, disciplinati dall'articolo 6;
 - d) interventi e opere soggetti a valutazione delle interferenze, disciplinati dalle disposizioni del Capo III.

Articolo 3
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 240 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le seguenti:

- a) area di intervento: area ricompresa nel sito di interesse nazionale, interessata dalla realizzazione degli interventi e delle opere oggetto del presente decreto;
- b) Autorità procedente: Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione degli interventi e delle opere nei siti di interesse nazionale, ovvero titolare del procedimento per la formazione del titolo abilitativo;
- c) indagini preliminari: indagini preliminari previste dagli articoli 242-*ter*, comma 4, lett. a), e 252, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- d) sito già caratterizzato ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006: sito nel quale si è concluso, con l'approvazione dei risultati dell'analisi di rischio, il processo di caratterizzazione descritto nell'allegato 2 al titolo V, parte quarta, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- e) valutazione delle interferenze: valutazione prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 242-*ter* del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- f) interventi e opere che non interferiscono con le matrici ambientali: interventi e opere che non determinano impatti, neppure potenziali, con le matrici ambientali potendo pregiudicare l'esecuzione e il completamento della bonifica e determinare rischi sanitari per i fruitori del sito.

Capo II

(Categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione delle interferenze da parte del Ministero della transizione ecologica)

Articolo 4

(Interventi e opere che non interferiscono con le matrici ambientali)

1. Gli interventi e le opere di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a), costituiscono, ai fini del presente regolamento, attività libere. Rientrano in tale fattispecie gli interventi e le opere che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a) non comportano scavi, perforazioni, movimentazioni e asportazioni di suoli;
 - b) non comportano ulteriore occupazione permanente di suolo.

Articolo 5

(Interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata)

1. Possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 le seguenti categorie di interventi:
- a) gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, in quanto volti alla tutela ed alla promozione del valore costituzionale della persona umana;
 - b) gli interventi su opere e infrastrutture esistenti, a condizione che non comportino ulteriore occupazione di suolo e sottosuolo;
 - c) gli allacci e gli interventi di manutenzione delle reti anche con occupazione di nuovo suolo per l'esercizio di pubblici servizi quali, a titolo esemplificativo, le reti fognaria, idrica, elettrica, telefonica e rete dati, illuminazione pubblica e gas metano, a condizione che tali opere comportino una limitata movimentazione di terreno comunque non superiore a quaranta metri cubi, la

profondità dello scavo di progetto non sia superiore a 2 m dal piano di campagna e non sia interessata la porzione satura dell'acquifero;

d) le recinzioni con fondazioni superficiali a condizione che la profondità dello scavo di progetto non sia superiore a 1 m dal piano di campagna e non sia interessata la porzione satura dell'acquifero;

e) gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua per la prevenzione del rischio idrogeologico;

f) gli interventi e le opere che rispettano i requisiti tecnico-costruttivi e ambientali di cui all'allegato 1, previa acquisizione del quadro ambientale secondo le modalità di cui all'articolo 7;

g) gli interventi e le opere che non interferiscono con le acque sotterranee, a condizione che sia stato accertato, nel rispetto delle procedure previste dal titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, il non superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione dei suoli.

2. La tipologia di interventi e opere di cui al comma 1 ed il rispetto delle relative condizioni, ove previste, sono asseverati da un tecnico abilitato mediante relazione. Per gli interventi e le opere di cui alla lett. f) la relazione attesta anche il rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi e ambientali di cui all'allegato 1.

3. Ai fini del controllo di cui all'articolo 11, la relazione tecnica asseverata è trasmessa all'Autorità procedente nonché alla Provincia, all'Agenzia regionale di protezione ambientale e all'Azienda sanitaria locale territorialmente competenti, notiziandone anche il Ministero della transizione ecologica e le Regioni interessate.

4. In fase di esecuzione devono essere adottate tutte le cautele per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Articolo 6

(Interventi e opere in presenza di attività di messa in sicurezza operativa)

1. Laddove intenda effettuare uno o più interventi o opere tra quelli disciplinati dagli articoli 242, comma 9, ultimo periodo, e 242-ter, comma 4, lett. b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c), il proponente ne dà comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'avvio dei lavori, all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, dandone notizia anche al Ministero della transizione ecologica.

2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, qualora gli interventi e le opere pregiudichino le attività di messa in sicurezza operativa, l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente dispone nel termine perentorio di quindici giorni, comunicandolo al proponente, il divieto di avvio dei lavori, ovvero l'avvio con prescrizioni. Trascorso inutilmente il predetto termine, gli interventi e le opere si intendono assentiti.

Articolo 7

(Quadro ambientale per gli interventi ed opere di cui all'articolo 5, comma 1, lett. f)

1. Gli elementi conoscitivi delle matrici ambientali del sito e, con un maggior dettaglio, dell'area di intervento, che devono essere asseverati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ai fini del rispetto dei requisiti costruttivi e ambientali previsti dal comma 1, lett. f), del medesimo articolo 5, sono acquisiti attraverso le seguenti modalità:

- a) indagini preliminari, per gli interventi e le opere, anche in assenza di scavi, individuati al comma 1 dell'articolo 242-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento ai sensi dell'articolo 242 del medesimo decreto legislativo;
- b) piano di caratterizzazione, ovvero indagini integrative qualora l'area di intervento non sia sufficientemente caratterizzata, per gli interventi e le opere, anche in assenza di scavi, individuati al comma 1 dell'articolo 242-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel caso in cui il medesimo piano sia stato approvato ai sensi dell'articolo 242, comma 3, del citato decreto legislativo;
- c) piano di dettaglio eseguito nel rispetto dell'articolo 25, comma 1, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017, per le attività di scavo da realizzarsi nei siti già caratterizzati ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006. In tali casi i risultati del piano di dettaglio devono essere acquisiti prima dell'esecuzione degli interventi e delle opere.

2. Per le altre tipologie di interventi e opere, da realizzare nei siti in cui è stata avviata la caratterizzazione, le informazioni ambientali sono acquisite, per le finalità di cui al comma 1, dai risultati del piano di caratterizzazione, ovvero dai risultati di indagini integrative qualora l'area di intervento non sia sufficientemente caratterizzata. Qualora l'attività di caratterizzazione non sia stata avviata, le informazioni ambientali sono acquisite mediante le indagini preliminari previste dall'articolo 252, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche in presenza di scavi.

3. Qualora dall'applicazione delle procedure di indagine descritte ai commi precedenti emerga un quadro ambientale conoscitivo differente rispetto al modello concettuale del sito, le procedure previste dal titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono conseguentemente aggiornate.

Capo III

(Interventi soggetti a valutazione delle interferenze e disciplina dei criteri e delle modalità procedurali)

Articolo 8

(Interventi soggetti a valutazione delle interferenze)

1. Il presente capo stabilisce i criteri e le procedure per effettuare la valutazione delle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 242-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, e dell'articolo 25, comma 1, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017, e le relative modalità di controllo.

2. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, nei siti di interesse nazionale sono comunque soggetti alla valutazione delle interferenze secondo le procedure previste dall'articolo 9 anche gli interventi e le opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo.

Articolo 9

(Procedure per la valutazione delle interferenze)

1. Il Ministero della transizione ecologica esprime la valutazione di cui all'articolo 8 nell'ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale.

2. Gli elementi conoscitivi delle matrici ambientali del sito e, con un maggior dettaglio, dell'area di intervento, sono acquisiti:
- a) secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), per le tipologie di interventi e opere previste dall'articolo 242-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
 - b) mediante i risultati dell'Analisi di rischio sito specifica approvati ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per tutte le altre tipologie di interventi e opere che determinano trasformazione permanente del territorio anche in assenza di scavi, da realizzare nei siti già caratterizzati.
3. Fuori dei casi di cui al comma 1, il proponente presenta l'istanza, corredata della necessaria documentazione tecnica, al Ministero della transizione ecologica. In tal caso il procedimento si conclude nel termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Ricevuta l'istanza di cui al comma 4, il Ministero della transizione ecologica la trasmette senza indugio al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), all'Istituto superiore di sanità (ISS), all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel caso di attività produttive in esercizio, e all'Azienda sanitaria locale (ASL) competente.
5. Per l'istruttoria tecnica si applica l'articolo 252, comma 4, secondo capoverso, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
6. Con uno o più decreti di natura non regolamentare il Ministero della transizione ecologica adotta i modelli delle istanze per l'avvio dei procedimenti di cui al presente articolo e i contenuti minimi della documentazione tecnica da allegare.

Articolo 10

(Criteri per la valutazione delle interferenze)

1. Il Ministero della transizione ecologica effettua la valutazione di cui all'articolo 8 del presente decreto tenendo conto, in particolare, dei seguenti criteri:
- a) tipologia, funzione, estensione, localizzazione e amovibilità degli interventi e delle opere, soggiacenza della falda;
 - b) compatibilità degli interventi e delle opere con il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente in corso, ove esistenti;
 - c) compatibilità degli interventi e delle opere con le tecnologie di bonifica applicabili in relazione alla contaminazione accertata.

Articolo 11

(Modalità di controllo)

1. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, le funzioni di controllo in merito al rispetto delle disposizioni del presente regolamento sono esercitate dalla Provincia e dall'Agenza regionale di protezione ambientale territorialmente competenti. L'Agenza regionale verifica, in particolare, anche mediante ispezioni, prelievi ed analisi, i requisiti tecnico-costruttivi e ambientali di cui all'articolo 5, comma 1, lett. f).
2. La verifica in ordine alla qualificazione degli interventi e delle opere secondo le categorie di cui all'articolo 5 compete all'Autorità procedente.

Capo IV
(Norme transitorie e finali)

Articolo 12
(Norme finali e transitorie)

1. L'Allegato 1 al presente regolamento costituisce parte integrante dello stesso.
2. L'Allegato 2 al presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni dell'articolo 242-*ter* del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017.
4. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nonché con le risorse derivanti dall'applicazione delle tariffe vigenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

Il Ministro della transizione ecologica
Cingolani

Allegato 1
(articolo 5, comma 1, lett. f)

Requisiti tecnico-costruttivi che devono essere contestualmente presenti:

1) Interventi/opere che necessitano di uno scavo di progetto di profondità non superiore a 1.5 m dal piano di campagna. Gli scavi non devono interessare la porzione satura dell'acquifero, dovendosi mantenere costantemente all'interno dell'orizzonte insaturo del terreno. In deroga a quanto sopra, nell'ambito dell'orizzonte saturo del terreno è consentito l'inserimento di elementi puntuali (es. plinti 1,5x1,5 m max), ad esclusione di pozzi di emungimento, o fondazioni su pali sufficientemente distanziati tali da non interferire in maniera significativa con il deflusso delle acque sotterranee. Il limite di profondità pari a 1,5 m di scavo di progetto può essere aumentato di ulteriori 50 cm nel caso di esecuzione di opere lineari.

2) Interventi/opere con area di intervento non superiore al 15% della parte del lotto (intero sito) non occupata da strutture ed infrastrutture edilizie permanenti e comunque non superiori a 2500 m².

La presente condizione non si applica:

a) alle opere lineari di cui al comma 1 dell'articolo 242-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) agli impianti fotovoltaici sino a 10 MW nonché alle opere connesse;

c) alle unità sperimentali per la produzione di idrogeno in aree industriali dismesse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Requisiti ambientali:

Le indagini necessarie a verificare i requisiti ambientali, eseguite prima della realizzazione degli interventi/opere, devono essere sufficientemente rappresentative dell'estensione dell'area di intervento.

Nella tabella 1 sono riportati i requisiti ambientali il cui rispetto, congiuntamente al rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi, consente di qualificare gli interventi/opere non soggetti a valutazione delle interferenze ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. f), del regolamento.

Ai fini della dimostrazione dei requisiti ambientali, per ogni sondaggio/saggio di scavo i campioni sono prelevati alle seguenti profondità:

- un campione rappresentativo del primo metro di profondità;
- un campione di terreno rappresentativo della quota di progetto del fondo scavo prevista per l'intervento/opera;
- un campione di terreno rappresentativo della frangia capillare qualora la stessa sia rinvenibile ad una profondità inferiore ai 5 metri dal piano campagna. Per soggiacenza della falda maggiori di 5 m, l'indagine può arrestarsi con il prelievo di un campione alla profondità di 5 m.

La presenza di sostanze volatili nei terreni in concentrazione superiore alle CSC impone che siano previste in fase progettuale/esecutiva misure di mitigazione volte a tutelare i lavoratori e fruitori dell'area, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008.

I requisiti ambientali non possono ritenersi rispettati qualora le indagini condotte rilevino, a qualsiasi profondità, la presenza di rifiuti.

All'esito della fase di caratterizzazione dell'area di intervento, i requisiti ambientali si intendono rispettati nei seguenti casi:

Tabella 1

CASO	[C] Alla profondità del fondo scavo di progetto	[C] In frangia capillare	NOTE/PRESCRIZIONI
CASO 1	<CSC	<CSC	L'intervento/opera non insiste su volumi di terreno potenzialmente contaminato.
CASO 2	<CSC	> CSC	L'intervento/opera: a) non deve interessare la frangia capillare e il suo stato di potenziale contaminazione o contaminazione in profondità; b) non deve prevedere la presenza prolungata dell'uomo. Qualora le concentrazioni superiori alle CSC siano riferibili a sostanze volatili, in fase progettuale/esecutiva dell'opera devono essere previste misure di mitigazione volte a tutelare i lavoratori e fruitori dell'area.
CASO 3	>CSC	<CSC	I valori di concentrazione sono stati riportati al di sotto delle CSC mediante le procedure semplificate di cui all'allegato 4, titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo n. 152 del 2006, rimuovendo le sorgenti secondarie afferenti all'insaturo (1° caso).

[C] – concentrazione riscontrata

CSC – concentrazione soglia di contaminazione in relazione alla destinazione d'uso

Allegato 2
(articolo 12, comma 2)

Adempimenti per cittadini ed imprese

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180, il presente allegato elenca gli oneri informativi introdotti ed eliminati per cittadini e imprese.

Gli oneri informativi di nuova introduzione sono i seguenti:

- a) ai sensi dell'articolo 5, comma 1, gli interventi e le opere non soggetti a valutazione preventiva del Ministero della transizione ecologica sono asseverati mediante relazione tecnica. La relazione tecnica asseverata è trasmessa all'Autorità procedente nonché alla Provincia, all'Agenzia regionale di protezione ambientale e all'Azienda sanitaria locale territorialmente competenti, notiziandone anche il Ministero della transizione ecologica e le Regioni interessate;
- b) ai sensi dell'articolo 6, la comunicazione all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente già prevista dalla legge per avviare la realizzazione degli interventi e delle opere previsti dagli articoli 242, comma 9, ultimo periodo, e 242-ter, comma 4, lett. b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, deve essere trasmessa anche al Ministero della transizione ecologica;
- c) l'articolo 9 disciplina il procedimento per la valutazione delle interferenze rinviando ad appositi decreti di natura non regolamentare del Ministero della transizione ecologica l'adozione dei modelli delle istanze per l'avvio del procedimento.

Con riferimento ed in attuazione a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 242-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, gli oneri informativi eliminati sono i seguenti:

- a) gli articoli 4 e 5 individuano gli interventi e le opere non soggetti a valutazione delle interferenze.